

Anno XXXVI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 60 Ordinario



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 2 DICEMBRE 2005

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

## BOLLETTINO UFFICIALE

### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

**I° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

**II° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

**III° PARTE:** dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

### ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:  
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

### AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:  
**Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665**
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## SOMMARIO

## Parte I

## Leggi, Regolamenti ed atti della Regione

## LEGGI

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2005, n. 34:  
**Disposizioni urgenti in materia di pesca  
 marittima..... Pag. 7**

## ATTI

DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 20.06.2005, n. 563:  
**Designazione per la successiva classifica-  
 zione delle acque potabili della Regione  
 Abruzzo in applicazione del D.L.vo 11 mag-  
 gio 1999 n. 152..... Pag. 8**

DELIBERAZIONE 04.11.2005, n. 1089:  
**Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smalti-  
 mento, trattamento e recupero di rifiuti  
 urbani prodotti nella Regione. Indirizzi  
 regionali per l'esercizio delle funzioni attri-  
 buite per gli enti locali e per le attività di  
 controllo..... Pag. 8**

DELIBERAZIONE 11.11.2005, n. 1140:  
**Patto di stabilità 2005: individuazione  
 dei capitoli e norme di indirizzo..... Pag. 14**

## DECRETI

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 15.11.2005, n. 154:  
**Nomina del Presidente del Collegio Sin-  
 dacale del Centro di Alta Formazione Valle  
 Peligna – Alto Sangro s.c. a r.l. e del mem-  
 bro supplente..... Pag. 14**

DECRETO 16.11.2005, n. 155:  
**Integrazioni D.P.G.R. n. 141 del**

**15.10.2005. .... Pag. 15**

## DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DI5/15:  
**DOCUP Abruzzo 2000–2006 - ob. 2 -  
 Misura 1.4.3 - “Internazionalizzazione del  
 tessuto produttivo” - Liquidazione ed auto-  
 rizzazione al pagamento della 4<sup>a</sup> anticipa-  
 zione alla Soc. MINIMEGA S.r.l. – Roma.  
 .... Pag. 16**

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DI5/16:  
**Impegno fondi di cui alla L.R. n. 59 del  
 20.06.1980 così come modificata dalla L.R.  
 del 09.08.1999 n. 53 e dalla L.R. n. 54 del  
 07.04.2000, a favore di consorzi, società  
 consortili e cooperative di garanzia colletti-  
 va fidi - stanziamento 2005..... Pag. 17**

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DI5/17:  
**Rif. contributo straordinario ex L.R. 18  
 agosto 2004, n. 31 per il reperimento dei  
 mezzi finanziari per l'erogazione del trat-  
 tamento di fine rapporto in favore delle  
 piccole imprese abruzzesi e liberi professioni-  
 sti: impegno risorse di € 300.000,00 a  
 valere sul cap. 281402 UPB 08.01.014. ....  
 .... Pag. 18**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',  
 VIABILITA' DEMANIO E CATASTO  
 STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
 SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO  
 REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 11.11.2005, n. DE4/88:  
**Impianto di sciovia a fune alta denomi-  
 nato “Campo Scuola – Pista Dick” (1535 –**

**1616), da realizzarsi nel Comune di Rocca di Cambio (AQ), loc. Campo Felice, in sostituzione della esistente omonima sciovia, da parte della Società Campo Felice S.p.A.. - Approvazione progetto. Autorizzazione ex art. L.R. 24/2005. .... Pag. 18**

DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

**DETERMINAZIONE 04.10.2005, n. DF2/149:**

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione stoviglie in porcellane per uso alberghiero e domestico" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta TPM TECNOLOGIA PORCELLANE MEDITERRANEE da ubicarsi in Via Foce n. 18 del Comune di Rapino (CH)..... Pag. 20**

**DETERMINAZIONE 04.10.2005, n. DF2/150:**

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per la modifica dell'impianto di "verniciatura a polvere integrato con verniciatura liquida"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) e D.M. 44 del 16.1.2004 - della Ditta OTEFAL da ubicarsi in comune di L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano. .... Pag. 20**

**DETERMINAZIONE 06.10.2005, n. DF2/152:**

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione apparecchiature in acciaio per industrie alimentari" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta MCM Sas DI F & C da ubicarsi in zona industriale di Scerne del comune di Pineto (TE). .... Pag. 21**

**DETERMINAZIONE 11.10.2005, n. DF2/155:**

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "lavorazione della gomma" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta PARKER ITR ex ITR OIL & GAS DIVISION ubicato in Z.I. c.da Tamarate, del Comune di Ortona (CH). Rettifica DF2/251 del 25.2.2003, successive voltura DF2/113 del 30.7.2004 e rettifica DF2/18 del 10.2.2005. .... Pag. 21**

**DETERMINAZIONE 19.10.2005, n. DF2/161:**

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "produzione manufatti in cemento armato"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta OTTAVI PREFABBRICATI da ubicarsi in zona industriale Bonifica del comune di S. Egidio alla Vibrata (TE). .... Pag. 22**

**DETERMINAZIONE 20.10.2005, n. DF2/163:**

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per il punto di emissione E13 (presse stampaggio a freddo) - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta YKK FASTNERS da ubicarsi in c.da Vallecupa del comune di Colonnella (TE). .... Pag. 23**

**DETERMINAZIONE 20.10.2005, n. DF2/164:**

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per la sostituzione del combustibile utilizzato per l'alimentazione delle caldaie - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta CITRA VINI SOC. COOP. da ubicarsi in c.da Cucullo - Comune di Ortona (CH)..... Pag. 23**

**DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DF2/176:**

**Autorizzazione temporanea, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "lavorazione delle sanse ver-**

**gini di olivo provenienti dai frantoi” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) – della Ditta S.OLE.MA. ubicato in via Aldo Moro 2/4 del Comune di Scafa (PE). ..... Pag. 24**

## Parte II

### Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

#### CORTE COSTITUZIONALE

##### ROMA

**Decisione della Corte Costituzionale n. 406 del 24.10.2005 (art. 30 Legge 11.3.1953 n. 87)..... Pag. 26**

## Parte III

### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

#### AMMINISTRAZIONE

##### PROVINCIALE DI TERAMO

**- Estratto determinazione n. 275 Registro II° Settore del 02/11/2005. S.P. n. 150 della Valle del Vomano. Espropriazione di beni immobili per la realizzazione dei lavori di “Innesto S.P. n. 150 - S.S. 16 e sistemazione curva pericolosa alla Km.ca 0+660”. Autorizzazione di spesa per la corresponsione dell’acconto pari all’80% dell’indennità definitiva di esproprio a favore delle ditte concordatarie..... Pag. 28**

**- Estratto decreto di esproprio Rep. n. 25650 del 10/11/2005 per la realizzazione dei lavori di “Completamento del tratto SS 81 - Poggio delle Rose”. ..... Pag. 28**

#### COMUNE DI CASTEL FRENTANO (CH)

**Determina n. 322 del 10.11.2005 - Deposito di indennità provvisoria di espropriazione. .... Pag. 32**

#### COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE)

**Approvazione della graduatoria definiti-**

**va assegnazione alloggi E.R.P.. ..... Pag. 33**

#### COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

**- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.09.2005. - Piano Particolareggiato Comparto Turistico di tipo “A” per la realizzazione di un complesso residenziale/turistico art. 28 delle N.T.A. del vigente P.R.G. sito in Martinsicuro – Via Leopardi – approvazione definitiva..... Pag. 34**

**- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2005. - Piano Particolareggiato Comparto Turistico di tipo “A” per la realizzazione di un complesso residenziale/turistico art. 28 delle N.T.A. del vigente P.R.G. sito in Martinsicuro – Via Leopardi/lungomare Europa – approvazione definitiva..... Pag. 34**

**- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.09.2005. - Piano Particolareggiato Comparto Turistico di tipo “A” per la realizzazione di un complesso residenziale/turistico art. 28 delle N.T.A. del vigente P.R.G. sito in Villa Rosa – Lungomare Italia – approvazione definitiva. .... Pag. 35**

**- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.09.2005. - Piano Particolareggiato Comparto Turistico di tipo “B” per la realizzazione di un complesso residenziale/turistico art. 29 delle N.T.A. - ditta: Rivamare” – approvazione definitiva..... Pag. 36**

#### COMUNE DI ORTONA (CH)

**Deliberazione del C.C. n. 117 dell’11.12.2003 inerenti la realizzazione di parco attrezzato e struttura ricettiva, con variazione di destinazione d’uso di un terreno in attrezzatura turistica denominata "Centro Turistico Nonnapeppa" in attuazione dell’art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni – Ditta: Berardi Marcello ed altri. .... Pag. 36**

AUTORITÀ DI BACINO  
INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO (AP)

**Avviso di “Differimento del termine per la presentazione delle osservazioni al Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 18.02.2005”..... Pag. 37**

COMUNITA' MONTANA  
MEDIO SANGRO - ZONA R QUADRI (CH)

**Avviso di deposito art. 16 DPR 327/01 - Avviso di deposito degli atti per l’espoglio di immobili relativi ai lavori di “Realizzazione opere di urbanizzazione primaria area per insediamenti produttivi” nel COMUNE DI ROSELLO. .... Pag. 38**

## PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED  
ATTI DELLA REGIONE****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2005, n. 34:

**Disposizioni urgenti in materia di pesca  
marittima.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**Ulteriori destinazioni del  
Fondo Unico delle Politiche della Pesca

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può destinare il Fondo per il Credito agevolato alle piccole e medie imprese del Settore Pesca ed Acquacoltura istituito a norma della L.R. 23.12.1997, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito individuato come "Fondo"), oltre che alle forme di intervento contemplate dalla stessa legge che risultino tuttora compatibili con le Linee-Guida comunitarie in materia di Aiuti alla Pesca ed all'Acquacoltura, anche alle azioni selezionate ai fini della L.R. 22.8.2004, n. 22 concernente: Nuove disposizioni in materia di Politiche regionali di sostegno alla Pesca ed alla Acquacoltura, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettere f) e g) della stessa legge.
2. Nell'ambito del predetto Fondo è peraltro fatta salva la destinazione della somma di € 770.425,90 alla reintegrazione delle risorse originariamente stanziato per l'intervento straordinario a sostegno delle Imprese di

pesca e dei Marittimi che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 212 della L.R. 22.4.2004, n. 15.

3. Le disposizioni dettate dai commi 1 e 2 trovano applicazione anche alle residue disponibilità finanziarie del Fondo scaturenti da risorse assegnate alla FIRA fino al 31.12.2004, che non siano state utilizzate alla stessa data per le finalità proprie della L.R. 154/1997.

**Art. 2****Modalità di gestione**

1. L'eventuale erogazione di contributi a qualsiasi titolo attribuiti nell'ambito delle disposizioni dell'art. 1 è soggetta all'esperimento di preventive notifiche dei relativi regimi di Aiuto, ove dovute ai sensi della vigente normativa comunitaria sugli Aiuti alla Pesca ed all'Acquacoltura.
2. Le modalità generali di gestione del Fondo sono definite in apposita Convenzione tra la competente Struttura amministrativa regionale e la Società Finanziaria Regionale FIRA S.p.a., nel rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza. La Convenzione potrà anche prevedere che la FIRA fornisca un supporto tecnico all'espletamento delle istruttorie e dell'attività amministrativo-contabile; gli oneri di gestione delle attività disciplinate dalla Convenzione non potranno comunque eccedere la quota del 2% del Fondo amministrato.

**Art. 3****Norma finanziaria**

1. La presente legge è priva di oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 4****Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 Novembre 2005

**OTTAVIANO DEL TURCO**

**ATTI**

**DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

**GIUNTA REGIONALE**

*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.06.2005, n. 563:

**Designazione per la successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo in applicazione del D.L.vo 11 maggio 1999 n. 152.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

*Omissis*

A VOTI UNANIMI espressi nelle:  
forme di legge

**DELIBERA**

-per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di approvare, ai sensi del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152, la designazione delle acque superficiali del fiume Vomano ai fini della classificazione successiva in acque potabili;
2. di affidare al Servizio di Igiene degli Alimenti e dello Nutrizione delle A.A.UU.SS.LL. territorialmente competenti la fissazione dei punti di prelievo, dandone comunicazione alla Direzione Sanità Ser-

vizio Prevenzione Collettiva, la realizzazione dei campionamenti e delle operazioni per la classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano a norma del D.leg.vo 152/99 (qualità delle acque destinate al consumo umano), del D.leg.vo 31 del 2/02/2001 e seguente (D.leg.vo 27/2002) in applicazione alla Direttiva 98/83/CEE, avvolendosi dell'ARTA per le attività analitiche almeno una volta al mese e per un periodo non inferiore a 24 mesi;

3. di confermare la Commissione Tecnica di lavoro per la classificazione delle acque destinate al consumo umano (DG 14/6 S14 del 09/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni);
4. di individuare per l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento il Servizio Prevenzione Collettiva Ufficio I.A.N.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A.*

**GIUNTA REGIONALE**

*Omissis*

DELIBERAZIONE 04.11.2005, n. 1089:

**Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l'esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che:

- il DLgs. 22/97 (*cd."Decreto Ronchi"*), all'art. 2, comma 3, prevede che la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti interessati;

- il DLgs. 22/97, all'art. 2, comma 4 prevede che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di conseguire le finalità di legge, adottano ogni opportuna azione, avvalendosi anche di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati qualificati;
- il DLgs. 36/03 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*, ha previsto una nuova classificazione delle discariche e dettato norme per l'adeguamento delle stesse;
- il Decreto 3 agosto 2005 *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”*, ha stabilito i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in conformità di quanto stabilito dal DLgs. 36/03;
- la legge 17 agosto 2005, n. 168 *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 115/05, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dei settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe termini per l'esercizio di deleghe legislative”*, ha previsto che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del DLgs. 36/03, potranno continuare a ricevere, fino al **31.12.2005**, i rifiuti per cui sono state autorizzate;
- il DLgs. 59/2005 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*;
- la L.R. 83/00 *“Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti”*, all'art. 3, comma. 1, lett. f), attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione

di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo;

- la L.R. 83/00, all'art. 4, comma 1, lett.c), attribuisce alle Province le funzioni di vigilanza e controllo tecnico-amministrativo sulla gestione dei rifiuti;
- la L.R. 83/00, all'art. 13, comma 1, prevede che l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, è costituito dal territorio provinciale, nel quale viene conseguita l'autonomia della gestione dei rifiuti urbani e vengono conseguiti gli obiettivi della pianificazione regionale (art. 2, comma 2, lett. b);
- la L.R. 83/00, al Capo II, artt. 28, 29 e 30, prevede le norme relative allo smaltimento, trattamento e recupero interregionale dei rifiuti;
- la L.R. 146/98 *“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”* e s.m.i., ha stabilito l'ammontare dell'imposta per il conferimento dei rifiuti da parte dei soggetti obbligati (soggetti passivi);

Considerato che:

- gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), così come previsti al Titolo IV della L.R. 83/00, non sono stati ancora costituiti;
- necessita fornire chiarimenti ed indirizzi inerenti l'applicazione degli articoli 28 e 29 della L.R. 83/00, nonché stabilire modalità di gestione dei flussi di rifiuti urbani nell'ambito del territorio regionale, in attesa di integrare la normativa regionale vigente con specifiche disposizioni ed in presenza di situazioni di difficoltà per le attività di smaltimento e/o recupero degli stessi;
- per la gestione dei flussi di rifiuti urbani, si è in presenza di una carenza di impianti di trattamento, alla luce della scadenza del 31.12.2005 e di un'insufficiente capacità

volumetrica delle discariche per rifiuti non pericolosi in alcune aree del territorio regionale, in particolare nelle Province di L'Aquila e Teramo;

- è necessario organizzare un raccordo tra i diversi livelli istituzionali, i Consorzi Intercomunali ed i gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero, per favorire un corretto smaltimento dei rifiuti urbani ed agevolare le attività di recupero di materia delle frazioni omogenee derivanti dalle raccolte differenziate (riciclo), secondo principi di responsabilità condivisa e reciproca solidarietà e cooperazione;
- pervengono richieste alla Regione, Servizio Gestione Rifiuti, da parte di Consorzi intercomunali e Comuni, per avviare a smaltimento, trattamento e recupero, rifiuti urbani tal quali, rifiuti indifferenziati trattati e/o rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate (RD), soprattutto di frazioni organiche da destinare a compost di qualità e/o frazione organica stabilizzata (FOS);
- si rende altresì necessario chiarire l'applicazione di alcuni aspetti della normativa inerente il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in attesa di una rivisitazione organica dell'intero impianto della L.R. 146/98 e s.m.i., con l'approvazione di un testo unificato delle diverse disposizioni regionali succedutesi (leggi e circolari);

Considerato che:

- l'art. 28 della L.R. 83/00, prevede le norme relative al trattamento, recupero o smaltimento di rifiuti urbani prodotti al di fuori della Regione Abruzzo negli impianti localizzati nel territorio regionale;
- l'art. 29, comma 1 della L.R. 83/00 prevede che negli impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ubicati nel territorio regionale possono essere trattati, recu-

perati e smaltiti analoghi rifiuti prodotti al di fuori della Regione fino ad un massimo del 20% in peso dei quantitativi degli stessi rifiuti, trattati, recuperati o smaltiti prodotti nella Regione;

- l'art. 29, comma 2 della L.R. 83/00 prevede che le disposizioni contenute nel comma 1 dello stesso articolo, si applicano anche ai materiali derivanti da rifiuti prodotti in altre Regioni e sottoposti nel territorio della Regione Abruzzo a stoccaggio provvisorio oppure a trattamento preliminare di riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione alla produzione interna e che detta movimentazione è soggetta ad autorizzazione in regime ordinario;

Vista la richiesta di chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'art. 29 della L.R. 83/00, inoltrata dalla Provincia di Chieti, con nota prot. 2001 del 12/04/05, nonché di altre Province e Consorzi intercomunali sulle problematiche più generali dell'*import-export* di rifiuti urbani nella Regione;

Vista la nota della Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, prot. n. 6633 del 07.07.2005, avente per oggetto: "Art. 29 della L.R. 28.04.2000, n. 83. Richiesta di chiarimenti formulata con nota prot. n. 2001 del 12.04.2005";

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 22.09.05 tra le Province ed il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, in cui sono emerse problematiche applicative delle norme in vigore, soprattutto in merito all'interpretazione dell'art. 29 della L.R. 83/00 e proposte le possibili soluzioni;

Richiamate le circolari emanate dal Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 918 del 03.02.2003, prot. n. 1481 del 23.02.2004 e prot. n. 4399 del 06.05.2005, in materia di applicazione del tributo speciale;

Ribadito da tutti i soggetti interessati che la

complessità della materia e le difficoltà interpretative ed applicative, in particolare, dei soprarichiamati artt. 28 e 29 della L.R. 83/00, rendono necessario fornire chiarimenti ed indirizzi unitari sulle modalità di applicazione della norma, nonché sulle competenze e obblighi attribuiti ai soggetti interessati, in attesa di un riordino della materia attraverso modifiche normative alla L.R. 83/00;

Viste le diverse sentenze di vari organi istituzionali riguardanti la materia, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale 21 aprile 2005, n. 161 (*Rifiuti speciali – Smaltimento dei rifiuti di provenienza extra regionale – Imposizione di limiti – Legge regionale – Illegittimità costituzionale*) che ha definito un quadro più chiaro sulle competenze regionali;

Accertata la necessità di definire, in mancanza di disposizioni puntuali in merito, le modalità di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione Abruzzo e tra ATO diversi, tramite il ricorso a forme di collaborazione con la sottoscrizione di accordi di programma tra Regione, Province, Consorzi intercomunali e gestori di impianti di smaltimento e/o recupero;

Considerato che la Regione Abruzzo intende sviluppare la collaborazione tra tutti i soggetti interessati alla gestione del ciclo dei rifiuti, secondo principi di responsabilità condivisa e reciproca solidarietà e cooperazione, al fine di ridurre progressivamente lo smaltimento dei rifiuti in discarica privilegiando forme di trattamento che consentano la valorizzazione e la minimizzazione dell'impatto ambientale degli stessi;

Considerate le risultanze degli incontri con le Province, tenutisi presso la sede della Regione, Servizio Gestione Rifiuti, in data 22.09.05 e 19.10.2005, sulle problematiche in oggetto;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnico-amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alle legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate integralmente:

Di stabilire che:

- ai sensi dell'art. 28 della L.R. 83/00, lo smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi prodotti al di fuori della Regione, in impianti localizzati nel territorio regionale, nonché il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione in impianti ubicati in altre Regioni, è autorizzato esclusivamente, sulla base di apposite intese, convenzione o accordi di programma tra i soggetti interessati;
- lo smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti nella Regione e provenienti da ATO diversi, in caso di comprovata non autosufficienza di un ATO, è soggetto ad accordi tra le Province territorialmente interessate, i Consorzi intercomunali ed i titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero coinvolti;
- l'accordo tra le parti, da trasmettere per competenza alla Regione entro 10 gg dalla sottoscrizione, deve contenere:
  1. relazione da parte del soggetto richiedente (ATO, Consorzio intercomunale e/o Società, Comune, ..etc), a supporto

della richiesta di *export* di rifiuti urbani dall'ATO, contenente le seguenti informazioni:

- a. stato attuale dell'impiantistica (*deficit impiantistico, piattaforme e stazioni ecologiche, situazione delle raccolte differenziate, ..etc*);
  - b. iniziative avviate o che si intendono avviare da subito per le RD secco-umido, specificando gli obiettivi di recupero delle frazioni organiche (RUB) e delle frazioni secche (imballaggi, ..etc), che sono stati raggiunti o che si intendono raggiungere, in riferimento alla programmazione provinciale (PPGR) e/o regionale PRGR);
  - c. codici CER e quantitativi dei rifiuti urbani interessati dalla mobilità tra ATO diversi (t/g);
  - d. caratterizzazione di base degli stessi ai sensi del DLgs. 36/03 e del D.M. 3 agosto 2005;
  - e. limiti temporali dell'accordo (n. mesi);
  - f. piano economico-finanziario a supporto del programma di iniziative da svolgere per il superamento delle criticità ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo.
2. nulla-osta da parte della Provincia (ATO), interessata all'*export* di rifiuti urbani, che autorizzi positivamente la richiesta di cui al punto 1);
  3. nulla osta da parte della Provincia (ATO), interessata all'*import* di rifiuti urbani, che evidenzi la compatibilità della quantità e qualità dei flussi di rifiuti urbani con la pianificazione territoriale (PPGR) della stessa;
  4. nulla osta da parte del soggetto titolare

e/o gestore dell'impianto, interessato all'*import* di rifiuti urbani, in cui siano riportati le seguenti informazioni:

- a. estremi degli atti amministrativi inerenti l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi del DLgs.22/97 e s.m.i., DLgs.36/03, L.R.83/00 ed eventuale DLgs.59/05, ..etc;
  - b. dati relativi alla capacità volumetrica (mc) e/o impiantistico-tecnologica (t/g), ai fini della compatibilità con lo smaltimento, il trattamento, e/o recupero della quantità e delle tipologie dei flussi di rifiuti urbani oggetto dell'accordo;
  - c. *lay out* del ciclo di gestione dei rifiuti urbani conferiti all'impianto, specificando gli strumenti di controllo del processo e le modalità di verifica delle caratteristiche del prodotto ottenuto;
  - d. nulla osta rispetto ai limiti temporali dell'accordo (n. mesi);
  - e. dati relativi alle tariffe di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da applicare;
5. obblighi ed impegni delle parti in riferimento agli obiettivi da raggiungere per:
    - a. l'ottimizzazione dei servizi di RD, con preferenza verso modelli integrati (porta a porta);
    - b. il raggiungimento di specifici obiettivi di RD (in particolare delle frazioni organiche);
    - c. promozione di un corretto utilizzo delle frazioni organiche (compost e FOS).
  6. Le Province provvedono a monitorare l'accordo, a vigilare sulle attività previste e comunicano alla Regione, entro 30

gg dalla scadenza dello stesso, i risultati raggiunti.

In riferimento all'applicazione dell'art. 29 della L.R.83/00:

- al comma 3 si prevede che, le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, non si applicano ai materiali derivanti da selezione o cernita di rifiuti, con una percentuale in peso della frazione avviata a riutilizzo o recupero superiore al 40% rispetto alla quantità totale sottoposta a selezione o cernita, per i rifiuti liquidi è elevata al 90%. Pertanto è necessario che i soggetti, interessati dall'applicazione dell'art. 29, comunichino all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione (Regione o Provincia), la propria specificità riferita a tali limiti, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 29, comma 4;
- il 20% in peso dei quantitativi complessivi dei rifiuti speciali trattati, recuperati o smaltiti prodotti nella Regione Abruzzo, di cui all'art. 29, comma 1 della L.R. 83/2000, è da riferire al dato ufficiale più recente contenuto nel "Rapporto Rifiuti ONR - APAT", ripartito per ciascuna Provincia, fermo restando la normale evoluzione sulla gestione tipologica dei rifiuti sulla quale si adotteranno, a cura della Regione, i necessari provvedimenti.
- i soggetti che intendono effettuare lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale ai sensi dell'art. 29 della L.R. 83/00, già autorizzati o da autorizzare in procedura ordinaria ai sensi degli artt. 27 e 28 del DLgs. 22/97, devono essere autorizzati in procedura ordinaria, ad eccezione di quelli aventi i requisiti di cui al comma 3 dello stesso articolo, previa formale richiesta contenente i quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti speciali interessati (t/a), fermo restando

l'applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. 59/05 (A.I.A);

- i soggetti che intendono effettuare lo smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali di provenienza extraregionale ai sensi dell'art. 29 della L.R.83/00, già iscritti o da iscrivere al Registro Provinciale (R.I.P.), ai sensi degli artt. 31 e 33 del DLgs. 22/97, devono essere iscritti, in procedura semplificata dalle Province, previa formale richiesta contenente i quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti speciali interessati (t/a), fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. 59/05 (A.I.A);
- la Regione Abruzzo provvederà in tempi brevi ad aggiornare la DGR 15.07.1998, n. 1844 "*Applicazione disciplina procedure semplificate ai sensi del DLgs. 22/97, artt. 31, 32 e 33 - Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione contenuti da allegare alla comunicazione*", pubblicata nel B.U.R.A. 22.09.1998, n. 22;
- la Regione Abruzzo, in sede di rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 27 e 28, provvede a specificare il quantitativo massimo e le tipologie di rifiuti speciali autorizzabili, di cui alle attività previste all'art. 29, commi 1 e 2, tenendo conto delle caratteristiche impiantistiche, dello stato dei luoghi e delle quantità di rifiuti speciali complessivamente riferibili ad ogni singola Provincia;
- le Province nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 83/00, effettuano verifiche sulla situazione dei flussi di rifiuti provenienti da territori extraregione e/o destinati a territori extraregione, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 20, co. 1, lett. c) e 30 del DLgs. 22/97;

In riferimento all'applicazione della L.R. 146/98 e s.m.i.:

- la Regione Abruzzo ha in corso di elaborazione un testo unificato di riordino delle diverse disposizioni normative interessanti la problematica del tributo speciale (L.R. 146/98, L.R. 6/00, n. 83/00, n. 20/02, n. 20/04, n. 14/05);
- la base imponibile del tributo speciale, di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28.12.1995, n. 249, è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. 22/97 e s.m.i.;
- l'applicazione del tributo per rifiuti di provenienza extraregionale, alla luce dei chiarimenti sopra esposti, è da riferirsi alla L.R. 146/98 e s.m.i. ed in particolare per l'anno 2004, vista la nota della Provincia di Chieti, prot. n. 2001 del 12.04.2005, è da riferirsi a quanto specificatamente disposto dall'art. 2, comma 2, lett. e), 1 e) della L.R. 20/02;

Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

---

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 11.11.2005, n. 1140:

**Patto di stabilità 2005: individuazione dei capitoli e norme di indirizzo.**

LA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERA

- 1) per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, nelle more dell'approvazione del programma operativo per l'anno 2005, di

dover individuare nell'allegato elenco, proposto dal Servizio Bilancio, i capitoli di spesa sottoposti ai limiti di cui all'art. 1, commi 21 e seguenti, della L. 311/2004 – Norme sul patto di stabilità interno – dettati per le regioni a statuto ordinario;

- 2) di fornire alle strutture di spesa e a quelle finanziarie i necessari indirizzi per il raggiungimento dell'obiettivo che possono riassumersi nella verifica puntuale dei livelli di impegni contabili assunti e dei pagamenti effettuati provvedendo alla loro assunzione ed effettuazione nel rispetto del criterio cronologico, tenuto conto del carattere di obbligatorietà degli stessi e, se del caso, alla immediata sospensione e ad un loro rinvio;
- 3) di inviare la presente deliberazione al *Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*, *Pubblicità ed Accesso* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni per la pubblicazione della medesima sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

---

## DECRETI

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 15.11.2005, n. 154:

**Nomina del Presidente del Collegio Sindacale del Centro di Alta Formazione Valle Peligna – Alto Sangro s.c. a r.l. e del membro supplente.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale del 12.08.05 n. 27 recante “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica

della Regione Abruzzo”.

Visto, in particolare, l'art. 2 “Disposizione transitoria” della predetta L.R. 27/2005 che dispone che all'entrata in vigore della Legge in oggetto, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, decadono, salvo conferma, le nomine degli organi degli enti di cui all'art. 1., tra i quali sono compresi i componenti delle società controllate e partecipate dalla Regione, conferite dagli organi di direzione politica, prevedendo, altresì, che nei successivi quarantacinque giorni, gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione degli stessi.

Visto l'art. 24 dello Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata “Centro Alta Formazione Valle Peligna – Alto Sangro” di Sulmona secondo il quale il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed il Presidente del Collegio Sindacale ed un sindaco supplente sono nominati dal Presidente della Regione Abruzzo;

Considerato che ai sensi della soprarichiamata disposizione legislativa, risultano decaduti il Presidente del Collegio Sindacale ed il sindaco supplente nominati dal Presidente della Regione, giusta nota n. prot. 260/Segr. del 14.02.05, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 dello Statuto societario;

Ritenuto opportuno, ai fini del rinnovo dell'organo sociale Collegio Sindacale, nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Mimmo Di Benedetto e quale sindaco supplente la Sig.ra Anna Maria Di Felice in sostituzione, rispettivamente, del Sig. Paolo Badia e della Sig.ra Silvia De Amicis, nominati con la predetta nota del 14.02.05

#### DECRETA

- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale del Centro di Alta Formazione Valle Peligna – Alto Sangro s.c. a r.l. il

Sig. Mimmo Di Benedetto e quale membro supplente la Sig.ra Anna Maria Di Felice;

- di notificare il presente decreto ai soggetti nominati;
- di comunicare il presente decreto al Centro Alta Formazione Valle Peligna – Alto Sangro s.c. a r.l.;
- di disporre la pubblicazione sul *BURA* del presente decreto.

L'Aquila, lì 15 Novembre 2005

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
**Ottaviano Del Turco**

DECRETO 16.11.2005, n. 155:

**Integrazioni D.P.G.R. n. 141 del 15.10.2005.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che la Regione Abruzzo con propria L.R. del 12.08.2005, n. 27 ha previsto la decadenza delle nomine, salvo conferma degli enti individuati con i criteri stabiliti nell'art. 1, 2 comma della suddetta L.R. al fine di un riallineamento temporale delle stesse con l'insediamento del nuovo Consiglio Regionale;

Preso atto, altresì, che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1012 del 15.10.2005 ha deciso di confermare le attuali Commissioni Assegnazioni Alloggi nelle composizioni esistenti;

Visto il proprio Decreto n. 141 del 15.10.2005 di conferma delle Commissioni Assegnazioni Alloggi nelle composizioni di nomina, avvenuta il 29.03.2002, e successivi decreti di sostituzione nn: 148 del 19.8.2003, n. 28 del 13.03.2003, n. 251 del 13.11.2002, n. 223 del 17.10.2002, n. 233 del 06.11.2002, n. 149 del 19.08.2003;

Ritenuto di dover integrare il suddetto decreto n. 141 con ulteriori decreti di sostituzioni intervenute nel periodo 29.03.2002 e 16.02.2005 e precisamente:

- D.P.G.R. n. 191 del 31.07.2002 (sostituzione del Dott. Antonio Palumbo, dimissionario, col Dott. Alberto Iachini Bellisari quale Presidente Comm.Ass.All. presso l'ATER di Lanciano);
- D.P.G.R. n. 23 del 16.02.2005 (sostituzione rappresentanti Ater dell'Aquila in seno alle Commissioni Assegnazioni Alloggi di L'Aquila, Avezzano e Sulmona);

Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R.77/99;

#### DECRETA

- di integrare il D.P.G.R. n. 141 del 15.10.2005 con i seguenti Decreti di sostituzione:
  - I. D.P.G.R. n. 191 del 31.07.2002 (sostituzione del Dott. Antonio Palumbo, dimissionario col Dott. Alberto Iachini Bellisari quale Presidente Commissione Assegnazione Alloggi presso l'Ater di Lanciano);
  - II. D.P.G.R. n. 23 del 16.02.2005 (sostituzione rappresentanti Ater dell'Aquila in seno alle Commissioni Assegnazioni Alloggi di L'Aquila, Avezzano e Sulmona);
- di impegnare le ATER a notificare in tempi strettissimi il presente provvedimento ai Presidenti delle Commissioni Assegnazioni Alloggi.

L'Aquila, lì 16 Novembre 2005

IL PRESIDENTE  
**On. Ottaviano Del Turco**

## DETERMINAZIONI

### *Dirigenziali*

#### DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DI5/15:

**DOCUP Abruzzo 2000-2006 - ob. 2 - Misura 1.4.3 - "Internazionalizzazione del tessuto produttivo" - Liquidazione ed autorizzazione al pagamento della 4<sup>a</sup> anticipazione alla Soc. MINIMEGA S.r.l. - Roma.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate,

- di dare atto dell'acquisizione del quarto rapporto intermedio;
- di dare atto che per il precitato rapporto intermedio l'esperto Ing. Ivan Marinelli ed il Responsabile dell'Azione 1.4.3 hanno espresso parere positivo, mediante l'allegata scheda di verifica progetto - rapporti intermedi, stante la realizzazione delle attività di progetto pari al 90%, come previsto dall'art. 4 del contratto di appalto, rispondenti agli obiettivi della misura, nonché il raggiungimento di benefici in termini di prospettive di crescita delle imprese partecipanti;
- di liquidare la somma complessiva di € 792.000,00 a favore della Società Minimega S.r.l. - Via Antonio Serra n. 52 - Roma, P.I. 06409711006;
- di autorizzare la FIRA S.p.A. al pagamento delle allegate fatture emesse dalla Società Minimega S.r.l. per l'importo complessivo di €792.000,00;

- n. 113 del 01.10.2005 per un importo complessivo di € 360.000,00 (300.000,00 + IVA 20%);
- n. 114 del 01.10.2005 per un importo complessivo di € 432.000,00 (360.000,00 + IVA 20%);
- di dare atto che la spesa di € 792.000,00 trova capienza sul fondo per l'attuazione degli interventi previsti dalle misure DO-CUP Abruzzo 2000 - 2006 ob. 2, trasferito alla FIRA S.p.A. con determinazioni n. DI/5 del 27.1.03 e n. DI5/40 del 05.10.2004;
- di notificare copia del presente provvedimento alla FIRA S.p.A. ed alla Soc. Minimega S.r.l.;
- di inoltrare copia dello stesso al Servizio Attività Internazionali ai fini del monitoraggio;
- di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul *BURA*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Alfredo Moroni**

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
*SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA*

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DI5/16:

**Impegno fondi di cui alla L.R. n. 59 del 20.06.1980 così come modificata dalla L.R. del 09.08.1999 n. 53 e dalla L.R. n. 54 del 07.04.2000, a favore di consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi - stanziamento 2005.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che

si intendono integralmente riportate, in attuazione della L.R. n. 59/1980, così come modificata dalle LL.RR. n. 53/1999 e n. 54/2000,

1) di prendere atto che sono pervenute nei termini n. 10 istanze da parte dei Consorzi e Società Cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito elencati, tendenti ad ottenere il contributo previsto dall'art. 1 della citata legge regionale 59/80 e succ. mod. e int., per l'attività svolta nel corso dell'anno 2004:

- FINAPI - Pescara-Chieti
- CONFIDI - L'Aquila
- FINAPI - Teramo
- CONFIDI -Teramo
- FINAPI -L'Aquila
- CONFIDI ABRUZZO
- EDILCONFIDI - L'Aquila
- CO.FID.API - Chieti
- FINCREDIT - Giulianova (TE)
- SERFIDI - Teramo

2) di prendere atto, altresì, che trattasi di soggetti in possesso dei requisiti di cui alle citate leggi regionali, pertanto, ammissibili ai benefici in parola;

3) di disporre l'impegno della somma di € 1.000.000,00 a valere sul pertinente capitolo di bilancio n. 282499 per l'esercizio corrente "Contributi per l'incentivazione dell'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese industriali", che presenta la necessaria disponibilità;

4) di rinviare a successivo atto il piano di riparto dei fondi ex L.R. n. 59 del 20.06.1980 e succ. mod. e int., per la conseguente liquidazione ed erogazione a favore dei Consorzi e Cooperative sopra citati;

5) di disporre la pubblicazione, per estratto,

del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* ai sensi delle norme vigenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Alfredo Moroni**

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
*SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA*

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DI5/17:

**Rif. contributo straordinario ex L.R. 18 agosto 2004, n. 31 per il reperimento dei mezzi finanziari per l'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e liberi professionisti: impegno risorse di € 300.000,00 a valere sul cap. 281402 UPB 08.01.014.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione L.R. 18 agosto 2004, n. 31 e del regolamento di attuazione n. 3 del 15.12.2004 pubblicato sul *BURA* n. 39 bis del 17.12.2004, di:

1. Procedere al riparto dei fondi ex L.R. 31/2004 – stanziamento anno 2005 - come indicato nell'allegato elenco "Ripartizione dei fondi", parte integrante e sostanziale del presente,
2. Procedere, all'impegno delle risorse di € 300.000,00 a valere sul cap. 281402 UPB 08.01.014 del bilancio per l'esercizio corrente in favore dei consorzi/cooperative fidi proponenti le istanze, alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 1.520,90 in favore del COFIDAPI – CHIETI;
3. Autorizzare la Ragioneria all'impegno della somma complessiva di € 300.000,00 sul cap. 281402 UPB 08.01.014 del bilan-

cio per l'esercizio corrente, in favore dei consorzi e cooperative fidi di cui all'allegato elenco denominato "ripartizione fondi - esercizio 2005", nonché alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 1.520,90 in favore del COFIDAPI Soc. Coop. a r.l. CHIETI - Via della Liberazione, 69 – CHIETI – cap 66100;

4. Autorizzare la notifica il presente provvedimento ai soggetti richiedenti il contributo;
5. Pubblicare, per estratto, lo stesso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Allegato: elenco denominato "ripartizione fondi - esercizio 2005",

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Alfredo Moroni**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',  
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 11.11.2005, n. DE4/88:

**Impianto di scivola a fune alta denominato "Campo Scuola – Pista Dick" (1535 – 1616), da realizzarsi nel Comune di Rocca di Cambio (AQ), loc. Campo Felice, in sostituzione della esistente omonima scivola, da parte della Società Campo Felice S.p.A.. - Approvazione progetto. Autorizzazione ex art. L.R. 24/2005.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
"TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO":

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Di approvare, in linea tecnico-ammini-

- strativa ai soli fini trasportistici, il progetto esecutivo della sciovia a fune alta denominato "Campo Scuola – Pista Dick" (1535 – 1616 ml. s.l.m.), da realizzarsi da parte della società Campo Felice S.p.A. in località Campo Felice del Comune di Rocca di Cambio (AQ), redatto dall'ing. Stefano Pappa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, per conto della ditta costruttrice Leitner di Vipiteno (BZ);
- 2) Di subordinare la presente approvazione all'osservanza delle prescrizioni formulate:
    - dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L'Aquila, con la nota prot. n. 01181 del 30.03.2005, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante;
    - dal S.I.I.T (ex USTIF di Pescara) con la nota n. 1389 del 29.09.2005, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante;
    - dal CO.RE.NE.VA. con il certificato n. 62 del 09.08.2005, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante;
  - 3) Di invitare il Comune di Rocca di Cambio, competente in materia, ad inviare al Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo", la copia conforme dell'atto definitivo con cui viene concessa la disponibilità dei suoli interessati dall'iniziativa in oggetto, per i quali il Servizio Foreste Demanio Civico e Armentizio della Regione Abruzzo, con nota n. 42146 del 23.08.2005, ha rilasciato il nullaosta temporaneo ex L.R. 3/98, art. 4;
  - 4) Di autorizzare il materiale inizio dei lavori di montaggio della sciovia a fune alta denominato "Campo Scuola – Pista Dick" (1535 – 1616), fissando la data di ultimazione degli stessi in mesi 24 dal ricevimento del presente provvedimento;
  - 5) Di approvare lo schema del Regolamento di Esercizio della sciovia disponendo che detto schema, integrato dalle eventuali prescrizioni ed annotazioni che potranno essere emanate dal competente SIIT (ex USTIF) in uno con il nullaosta ai fini della sicurezza ex art. 102 DPR 753/80, assuma valenza di Regolamento di Esercizio;
  - 6) Di intendere autorizzato l'esercizio pubblico dell'impianto, senza ulteriore provvedimento, dopo:
    - l'espletamento, con esito favorevole, delle verifiche e prove funzionali di cui al DPR 753/80;
    - l'acquisizione, da parte della Direzione Trasporti della Giunta Regionale, del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio rilasciato dall'USTIF, ai sensi dell'art.4 del DPR 753/80;
  - 7) Di inviare il presente atto alla Società Campo Felice S.p.A., al Comune di Rocca di Cambio (AQ), al SIIT ( ex USTIF di Pescara) e per conoscenza all'Ente Parco Sirente Velino;
  - 8) Di inviare la presente disposizione al Servizio *BURA, Pubblicità, Accesso* per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.
- IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Ing. Luigi De Collibus**
- 
- DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 04.10.2005, n. DF2/149:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione stoviglie in porcellane per uso alberghiero e domestico" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta TPM TECNOLOGIA PORCELLANE MEDITERRANEE da ubicarsi in Via Foce n. 18 del Comune di Rapino (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta TPM **Tecnologia Porcellane Mediterranee** per l'impianto di produzione stoviglie in porcellana per uso alberghiero e domestico, da ubicarsi in comune di Rapino (CH), via Foce n. 18, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 7.7.2004 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE

**Dott.ssa Alba Grossi**

DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 04.10.2005, n. DF2/150:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per la modifica dell'impianto di "verniciatura a polvere integrato con verniciatura liquida"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) e D.M. 44 del 16.1.2004 - della Ditta OTEFAL da ubicarsi in comune di L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 15 a) del D.P.R. 203/88 e D.M. n. 44 del 16.1.2004, la ditta **OTEFAL** per la modifica dell'impianto di "verniciatura a polvere da integrare con verniciatura liquida", da ubicarsi in comune di L'Aquila, Nucleo Industriale di Bazzano, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 14.9.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nel-

la stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Alba Grossi**

DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 06.10.2005, n. DF2/152:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione apparecchiature in acciaio per industrie alimentari" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta MCM Sas DI F & C da ubicarsi in zona industriale di Scerne del comune di Pineto (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la ditta **MCM Sas di F & C** per l'impianto di produzione apparecchiature in acciaio per industrie alimentari, da ubicarsi in comune di Pineto (TE), zona industriale di Scerne, così come previsto

dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione a decorrenza dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 20.6.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Alba Grossi**

DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 11.10.2005, n. DF2/155:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "lavorazione della gomma" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 - della Ditta PARKER ITR ex ITR OIL & GAS DIVISION ubicato in Z.I. c.da Tamarate, del Comune di Ortona (CH). Rettifica DF2/251 del 25.2.2003, successive voltura**

**DF2/113 del 30.7.2004 e rettifica DF2/18 del 10.2.2005.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di procedere alla RETTIFICA delle autorizzazioni concesse con DF2/251 del 25.2.2003 e successive voltura DF2/113 del 30.7.2004 e rettifica DF2/18 del 10.2.2005, al fine di consentire alla Ditta PARKER ITR la continuazione delle emissioni relative all'impianto di lavorazione della gomma ubicato in comune di Ortona (CH), zona industriale, loc. Tamarete, nel rispetto dei parametri e valori limite stabiliti nel nuovo quadro riassuntivo datato 7.7.2005, e degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;
- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 7.7.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 2**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 12) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Alba Grossi**

DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 19.10.2005, n. DF2/161:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per gli impianti di "produzione manufatti in cemento armato"- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 6 – della Ditta OTTAVI PREFABBRICATI da ubicarsi in zona industriale Bonifica del comune di S. Egidio alla Vibrata (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta **OTTAVI PREFABBRICATI** per l'impianto di produzione manufatti in cemento armato, da ubicarsi in comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), zona industriale Bonifica, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 22.6.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di DISPORRE la pubblicazione del presen-

te provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Antonio Sorgi**

DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 20.10.2005, n. DF2/163:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per il punto di emissione E13 (presse stampaggio a freddo) - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta YKK FASTNERS da ubicarsi in c.da Vallecupa del comune di Colonnella (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta **YKK FASTNERS** per il punto di emissione E13 (presse stampaggio a freddo), da ubicarsi in comune di Colonnella (TE), c.da Vallecupa, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) di CONCEDERE l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riporta-

te nella tabella riassuntiva allegata all'istanza di autorizzazione - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Antonio Sorgi**

DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 20.10.2005, n. DF2/164:

**Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per la sostituzione del combustibile utilizzato per l'alimentazione delle caldaie - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 15 a) - della Ditta CITRA VINI SOC. COOP. da ubicarsi in c.da Cucullo - Comune di Ortona (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 15 a) del D.P.R. 203/88, la Ditta **CITRA VINI**

**SOC. COOP.** per la sostituzione del combustibile utilizzato per l'alimentazione delle caldaie, da effettuarsi in comune di Ortona (CH), zona industriale, c.da Cucullo, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

- 2) di **CONCEDERE** l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 20.4.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 4**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

- 14) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Antonio Sorgi**

DIREZIONE TURISMO  
ED ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO  
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,  
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 08.11.2005, n. DF2/176:

**Autorizzazione temporanea, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "lavorazione delle sanse vergini di olivo provenienti dai frantoi" - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n.**

**203, art. 15 a) – della Ditta S.OLE.MA. ubicato in via Aldo Moro 2/4 del Comune di Scafa (PE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) di **AUTORIZZARE**, al funzionamento ed alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in via temporanea la Ditta **S.OLE.MA.** per l'impianto di lavorazione delle sanse vergini di olivo provenienti dai frantoi, ubicato in Comune di Scafa (PE), via Aldo Moro 2/4, così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione, fino alla completa realizzazione del progetto di ammodernamento definitivo dell'impianto presentato dall'Azienda – depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA – che dovrà essere realizzata entro il 30 settembre 2006, presentato dall'Azienda e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA;
- 2) di **CONCEDERE** l'autorizzazione provvisoria alle condizioni di seguito elencate, a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione e fino al 30.9.2006 limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 26.10.2005 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (**all. n. 5**) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

*Omissis*

16) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Antonio Sorgi**

## PARTE II

## LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLO STATO

## CORTE COSTITUZIONALE

ROMA

**Decisione della Corte Costituzionale n. 406 del 24.10.2005 (art. 30 Legge 11.3.1953 n. 87).**

## CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 406 del 24 ottobre 2005 relativa alla illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004 n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto	CAPOTOSTI	Presidente
- Fernanda	CONTRI	Giudice
- Annibale	MARINI	“
- Franco	BILE	“
- Giovanni Maria	FLICK	“
- Francesco	AMIRANTE	“
- Ugo	DE SIERVO	“
- Romano	VACCARELLA	“
- Paolo	MADDALENA	“
- Alfio	FINOCCHIARO	“
- Alfonso	QUARANTA	“
- Franco	GALLO	“
- Luigi	MAZZELLA	“
- Gaetano	SILVESTRI	“

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo del 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 giugno 2004 e depositato in Cancelleria il 17 giugno 2004 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2004.

*Omissis*

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 1° aprile 2004, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di zootecnia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.

Presidente Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.

---



---

 PARTE III

---

 AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI
 

---

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI TERAMO  
II SETTORE  
SERVIZIO ESPROPRI  
Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo  
Tel 0861/3311 Fax 0861/331551

**Estratto determinazione n. 275 Registro II° Settore del 02/11/2005. S.P. n. 150 della Valle del Vomano. Espropriazione di beni immobili per la realizzazione dei lavori di “Innesto S.P. n. 150 - S.S. 16 e sistemazione curva pericolosa alla Km.ca 0+660”. Autorizzazione di spesa per la corresponsione dell’acconto pari all’80% dell’indennità definitiva di esproprio a favore delle ditte concordatarie.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

1) Che l’indennità definitiva per l’occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori in oggetto di proprietà delle ditte che hanno condiviso l’indennità offerta ai sensi dell’art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001, comprensiva delle indennità aggiuntive, delle maggiorazioni previste dalla legge in caso di cessione volontaria, dei soprassuoli, dei frutti pendenti e delle opere legittimamente realizzate nonché del deprezzamento della parte residua e della indennità di occupazione per 24 mesi, è stabilita come di seguito:

DITTA N. 5 - URBANI MOBILI S.N.C.  
con sede in Roseto degli Abruzzi – Via Nazionale Adriatica n. 613  
Immobili: Comune di Roseto degli Abruzzi

– Foglio 47, p.lla 317 (superficie di esproprio mq. 35).

Indennità definitiva di esproprio: Euro 1.732,50 – Acconto 80%: Euro 1.386,00

DITTA N. 7 - MAZZAROSA DEVINCENZI PIETRO nato a Lucca il 29/07/1922 e residente a Pisa in Via A. Volta, 9

Immobili: Comune di Roseto degli Abruzzi – Foglio 54, p.lle 8 (Superficie di esproprio mq. 155) , 16 (superficie di esproprio mq. 530), 83 (superficie di esproprio m. 60) , 88 (superficie di esproprio mq. 335).

Indennità definitiva di esproprio: Euro 11.182,43 – Acconto 80%: Euro 8.945,94

*Omissis*

- 3) Di disporre, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001, che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul *B.U.R.A.* dando atto che, ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia, il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione e con atto successivo si procederà alla liquidazione e al pagamento diretto dell’acconto pari all’80% dell’indennità definitiva di espropriazione alle ditte concordatarie.

*Omissis*

IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE  
**Dott. Leo Di Liberatore**

---

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI TERAMO  
II SETTORE  
SERVIZIO ESPROPRI  
Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo  
Tel 0861/3311 Fax 0861/331551

**Estratto decreto di esproprio Rep. n.**

**25650 del 10/11/2005 per la realizzazione dei lavori di “Completamento del tratto SS 81 - Poggio delle Rose”.**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PER LE ESPROPRIAZIONI

*Omissis*

DECRETA

Articolo 1

È pronunciata l'espropriazione disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore della Provincia di Teramo - P.IVA e C.F. 80001070673, sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso, degli immobili di seguito descritti necessari per la realizzazione dei lavori di “Completamento del tratto SS 81 - Poggio delle Rose”:

DITTE CONCORDATARIE

- 1) Ditta n. 1 - MENCARELLI GIULIANA, nata a Roma il 30/01/1928, Cod. Fisc. MNC GLN 28A70 H501X, omissis - proprietà in regime di comunione legale con il coniuge; PLANAMENTE NELLO nato a Cermignano il 27/04/1925, Cod. Fisc. PLN NLL 25D27 C517B, omissis - proprietà in regime di comunione legale con il coniuge, indennità definitiva di esproprio €891,20 (ottocentovantuno/venti); Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Cermignano, Foglio 13, particella 1204 (ex 573/b), di mq. 40.
- 2) Ditta n. 3 - BASILI BIAGIO nato a Cermignano il 31/01/1930, Cod. Fisc. BSL BGI 30A31 C517M, deceduto il 01/01/1990 proprietà per 1/6 e GIOVANNUCCI SEBASTIANO nato a Cermignano il 16/04/1927, Cod. Fisc. GVN STN 27D16 C517N, omissis - proprietà per 5/6; indennità definitiva di esproprio €21,00 (ventuno/00) liquidata a Passati Elio nato a Cermignano il 21/07/1951, Cod. Fisc. PSS LEI 51L21 C517K, omissis, attuale proprietario con Atto del Notaio Bracone del 18/12/1990, Rep. N. 51652; Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Cermignano, Foglio 15, particella 519 (ex 373/b), di mq. 20.
- 3) Ditta n. 4 - PASSATI ELIO nato a Cermignano il 21/07/1951, Cod. Fisc. PSS LEI 51L21 C517K, omissis - proprietà per 1/1, indennità definitiva di esproprio €205,00 (duecentocinque/00); Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Cermignano, Foglio 15, particella 521 (ex 32/b), di mq. 100.
- 4) Ditta n. 7 - CAPANNA VINCENZO nato a Cellino Attanasio il 01/02/1932, Cod. Fisc. CPN VCN 32B01 C449U, omissis - proprietà per 1000/1000, indennità definitiva di esproprio €2.101,00 (duemilacentouno/00); Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Cermignano, Foglio 15, particella 529 (ex 82/b), di mq. 60; Comune di Cermignano, Foglio 15, particella 531 (ex 234/b), di mq. 50; Comune di Cermignano, Foglio 15, particella 533 (ex 396/b), di mq. 70; Comune di Cermignano, Foglio 15, particella 535 (ex 414/b), di mq. 30; Comune di Cellino Attanasio, Foglio 23, particella 539 (ex 232/b), di mq. 50; Comune di Cellino Attanasio, Foglio 23, particella 541 (ex 451/b), di mq. 25; Comune di Cellino Attanasio, Foglio 23, particella 543 (ex 462/b), di mq. 15; Comune di Cellino Attanasio, Foglio 23, particella 545 (ex 463/b), di mq. 50.
- 5) Ditta n. 8 - CAPANNA ROSINA nata a Cermignano il 20/05/1953, Cod. Fisc. CPN RSN 53E60 C517R, omissis - proprietà per ½ e proprietà per ½ bene personale, indennità definitiva di esproprio €2.068,00 (duemilasessantotto/00); Immobili distinti in Catasto Terreni del Comune di Cermignano, Foglio 15, particella

la 537 (ex 398/b), di mq. 40; Comune di Cermignano, Foglio 15, particella 539 (ex 413/b), di mq. 85; Comune di Cellino Attanasio, Foglio 23, particella 547 (ex 449/b), di mq. 33; Comune di Cellino Attanasio, Foglio 23, particella 548 (ex 449/c), di mq. 7; Comune di Cellino Attanasio, Foglio 23, particella 550 (ex 461/b), di mq. 155.

#### DITTE NON CONCORDATARIE

6) Ditta n. 2 - CHIODI AGATA; FU PASQUALE VED PAOLONE nata a Cermignano il 05/02/1898, Cod. Fisc. CHD GTA 98B45 C517O, deceduta il 13/09/1991, usufruttuario parziale; DI GIOSIA FILOMENA nata a Cellino Attanasio il 02/01/1934, Cod. Fisc. DGS FMN 34A42 C449O, omissis - usufrutto per 1/4; MAGNAMINI ANTONIETTA; FU ANTONIO VED PAOLONE nata a Cermignano il 22/12/1867, Cod. Fisc. MGN NNT 67T62 C517U, deceduta il 18/01/1957, usufruttuario parziale; PAOLONE AGATA nata a Cermignano il 28/06/1957, Cod. Fisc. PLN GTA 57H68 C517T, omissis - comproprietario per 1/25; PAOLONE CARMELA; FU GIOVANNI, nata a Cermignano il 20/03/1925, Cod. Fisc. PLN CML 25C60 C517Q, omissis - comproprietario; PAOLONE CHERUBINO; FU GIOVANNI, nato a Cermignano il 16/08/1934, Cod. Fisc. PLN CRB 34M16 C517T, omissis - comproprietario; PAOLONE DOMENICO nato a Cermignano il 18/01/1955, Cod. Fisc. PLN DNC 55A18 C517B, omissis - comproprietario per 1/25; PAOLONE FILOMENA; FU GIOVANNI nata a Cermignano il 15/04/1923, Cod. Fisc. PLN FMN 23D55 C517G, omissis - comproprietario; PAOLONE GIOVANNI nato a Cermignano il 30/09/1953 Cod. Fisc. PLN GNN 53P30 C517Z, omissis - comproprietario per 1/25; PAOLONE GIULIANA nata a Cermignano il 20/05/1966, Cod. Fisc. PLN GLN 66E60 C517X, omissis - comproprietario per 1/25; PAOLONE MAURI-

ZIO nato a Cermignano il 29/04/1961, Cod. fisc. PLN MRZ 61D29 C517C, omissis - comproprietario per 1/25; PAOLONE SAVERIA; FU GIOVANNI, nata a Cermignano il 16/02/1931, Cod. Fisc. PLN SVR 31B56 C517K, omissis - comproprietario; indennità provvisoria di esproprio deposita €234,50 (duecentotrentaquattro/cinquanta); Immobili distinti in Catasto Terreni del comune di Cermignano al foglio 15, p.lla 507 (ex 34/b) di mq. 15, comune di Cermignano al foglio 15, p.lla 509 (ex 35/b) di mq. 5, comune di Cermignano, al foglio 15 p.lla 511 (ex 374/b) di mq. 15, comune di Cermignano al foglio 15, p.lla 513 (ex 376/b) di mq 105, comune di Cermignano al foglio 15, p.lla 515 (ex 378/b) di mq 150, comune di Cermignano al foglio 15, p.lla 517 (ex 369/b) di mq. 45.

7) Ditta n. 5 - DEL NINNO MARIA nata a Benevento il 09/10/1935, Cod. Fisc. DLN MRA 35R49 A783F, omissis - proprietà per 3/9; DI GIANDOMENICO MARIACONCETTA; VED PAOLONI nata a Cermignano il 06/11/1904, Cod. Fisc. DGN MCN 04S46 C517C, deceduta il 20/05/2002 - usufrutto; PAOLONE ANA nata in Venezuela il 30/06/1956, Cod. Fisc. PLN NAA 56H70 Z614M, omissis - proprietà per 2/9; PAOLONE MAURIZIO nato in Venezuela il 28/10/1968, Cod. Fisc. PLN MRZ 68R28 Z614Z, omissis - proprietà per 2/9; PAOLONE SILVANA CONCHITA nata in Venezuela il 06/06/1955, Cod. Fisc. PLN SVN 55H46 Z614X, omissis - proprietà per 2/9, indennità provvisoria di esproprio depositata €7,00 (sette/00); Immobili distinti in Catasto Terreni del comune di Cermignano al foglio 15, p.lla 523 (ex 233/b), di mq. 10.

8) Ditta n. 6 - DE AMICIS INNOCENZA nata a Penna Sant'Andrea il 24/06/1960, Cod. Fisc. DMC NCN 60H64 G437H, omissis, proprietà per 3/12 in regime di comunione

dei beni; PAOLONE GIUSEPPE nato a Cermignano il 04/05/1915, Cod. Fisc. PLN GPP 15E04 C517K, omissis - proprietà per 2/12; PAOLONE NICOLA nato a Cermignano il 03/05/1910, Cod. Fisc. PLN NCL 10E03 C517I, proprietà per 2/12; PAOLONE VITALIANO nato a Cermignano il 25/01/1950, Cod. Fisc. PLN VLN 50A25 C517E, omissis - proprietà per 3/12 in regime di comunione dei beni; PAOLONE VITTORINO nato a Cermignano il 07/02/1919, Cod. fisc. PLN VTR 19B07 C517P, deceduto il 24/03/1997, proprietà per 2/12 (eredi di Paolone Vittorino, giusta denuncia di successione del 24/03/1997 trascritta a Teramo il 18/05/1999: Paolone Vitaliano nato a Cermignano il 25/01/1950, Cod. Fisc. PLN VLN 50A25 C517E, omissis - prop. per 4/180; Paolone Aldobrando nato a Cermignano il 10/05/1948, Cod. Fisc. PLN LBR 48E10 C517T, omissis - prop. per 4/180; Paolone Ugo nato a Cermignano il 26/06/1946, Cod. Fisc. PLN GUO 46H26 C517W, omissis - prop. per 4/180; Paolone Carina nata a Cermignano il 05/03/1945, Cod. Fisc. PLN CRN 45C45 C517W, omissis - prop. per 4/180; Paolone Adriana nata a Cermignano il 13/07/1952, Cod. Fisc. PLN DRN 52L53 C517S omissis, prop. per 4/180; Capitani Angelarosa nata a Cermignano il 22/09/1921, Cod. Fisc. CPT NLR 21P62 C517R, omissis - prop. per 10/180), indennità provvisoria di esproprio depositata €136,50 (centotrentasei/cinquanta); Immobili distinti in Catasto Terreni del comune di Cermignano al foglio 15, p.lla 525 (ex 78/b) di mq. 180, comune di Cermignano al foglio 15, p.lla 527 (ex 394/b), di mq. 15.

#### Articolo 2

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è fissata l'immissione in

possesso delle aree interessate, almeno sette giorni prima di essa.

#### Articolo 3

L'esecuzione del presente decreto mediante l'immissione in possesso dovrà avvenire nel termine perentorio non superiore a due anni decorrenti dalla data di emissione del presente atto. Della data di immissione in possesso dovrà essere fatta menzione in calce al presente atto, provvedendo altresì alla trasmissione del relativo verbale all'Ufficio per i Registri Immobiliari, per la relativa annotazione.

#### Articolo 4

Il presente decreto comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

#### Articolo 5

Il presente decreto sarà:

- registrato presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Teramo e volturato presso i competenti Uffici, a cura e spese della Provincia di Teramo;
- trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione, al *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5 del DPR 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione al *B.U.R.A.*, il termine per la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi.

#### Articolo 6

Adempite alle suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità

ai sensi dell'art. 25 comma 3 del DPR 327/2001.

#### Articolo 7

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione dell'Aquila, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza;

IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE  
**Dott. Leo Di Liberatore**

COMUNE DI CASTEL FRENTANO (CH)  
Via E. Scarfoglio N. 6  
Tel. 0872/55931 – Fax 0872/5593220

**Determina n. 322 del 10.11.2005 - Deposito di indennità provvisoria di espropriazione.**

#### IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Richiamato il proprio provvedimento n. 201 in data 19.07.2005, con il quale è stata determinata, in via provvisoria, la misura dell'indennità di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto:

- che copia del provvedimento di cui sopra è stato notificato ai proprietari interessati con le forme degli atti processuali civili;
- che, a seguito dell'inutile decorso di trenta giorni dalla notificazione di cui sopra, è da intendersi non concordata la determinazione

dell'indennità nei confronti dei proprietari di cui in parte dispositiva;

Ritenuto, pertanto, dover depositare la somma presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che le indennità di cui trattasi non sono soggette alla ritenuta a titolo di imposta del 20%;

Visto l'art. 20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327,

#### DETERMINA

il deposito, a titolo di indennità provvisoria di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di "Completamento infrastrutture nella zona destinata ad insediamenti produttivi", presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Chieti - Servizio della Cassa Depositi e Prestiti - a favore dei seguenti espropriandi, per i motivi di cui in premessa:

- Sig. D'Ambrosio Mario	Euro	415,65
- Sig. D'Ambrosio Augusto	Euro	60,90
- Proprietà indivisa fra: Fedele Gina, Fedele Palma, Fedele Maria, Fedele Giulietta, Fedele Rosa, Fedele Camillo e Fedele Roberto	Euro	1.452,53

che la Cassa Depositi e Prestiti erogherà le somme depositate a seguito di nulla osta allo svincolo da parte del soggetto espropriante.

Castel Frentano, lì 10.11.2005

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO  
**f.to Dott. Claudio Esposito**

**COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE)**  
**SETTORE III: ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**  
 Via dei Mille, 8 – 65014 Loreto Aprutino  
 Tel. 085/829401 – Fax 085/8291392

**Approvazione della graduatoria definitiva assegnazione alloggi E.R.P..**

COMMISSIONE E.R.P.  
 PESCARA  
 COMUNE DI LORETO APRUTINO – GRADUATORIA DEFINITIVA  
 BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. N. 1/2004

NUM. DI GRAD.	RICHIEDENTI COGNOME E NOME	NUM. DI DOM.	CODICE FISCALE	A-1		A-2		A-3		A-4		A-5		A-6		Punteggio per condizioni soggettive		B-1		B-2		B-3		B-4		Punteggio per condizioni oggettive	PUNTEGGIO TOTALE	Note
				1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2			
1	Succio Rosanna	12	SCCRNN6563E691J	2	3											5										4	9	
2	Milino Assunta	10	MANNST71H58C129L	2	4					2						5										0	5	
3	Di Giorgio Rossano	7	DGRRSNG2P04H501I	2	3											5										0	5	
4	Caddia Sabrina	5	CDDSRN75C58L219N	2	1											3										2	5	
5	D'Agostino Bonomi Gianluogo	4	DGSGGLG71A13Z112V	1	4											5										0	5	
6	Innocenti Rossella	1	NNC RSL 50M69 Z614K	2	1											3										1	4	
7	Petenti Silvia	13	PSNSLY67B43Z133W													0										3	3	
8	Di Gaetano Aldino	11	DGTLDN24A26G589D	1	2											3										0	3	
9	Barbati Marinella	9	BRBMNL82A57G482C	2	1											3										0	3	
10	D'Angelo Laura Lina	8	DNGLLN71T54G482J	2	1											3										0	3	
11	Valentini Nuovino	2	VLNNVN67C07E691T	2												2										0	2	
12	D'Arcangelo Rolando	6	DRCRND32T05E691D	2	1											2										0	2	
13	Piras Giovanni	14	PRSGNN63E31Z103D	2												2										0	2	
14	Di Luzzo Angela	3	DLZNGL42P65A863R													1										0	1	

Note: (1) Totale punteggio condizioni soggettive ridotto a 5 per art.8 L.R.96/96

Esclusi:

- Petrillo Pasquale fuori termine
- Casale Tiziana fuori termine
- Beghin Pier Evandro fuori termine
- Valentini Maria fuori termine



IL PRESIDENTE  
 Dott. Giancarlo Capria

**30 SET. 2005**

## COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

## AREA TERZA

## ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29.09.2005. - Piano Particolareggiato Comparto Turistico di tipo "A" per la realizzazione di un complesso residenziale/turistico art. 28 delle N.T.A. del vigente P.R.G. sito in Martinsicuro – Via Leopardi – approvazione definitiva.**

Adunanza straordinaria in prima convocazione  
– Seduta Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

## DELIBERA

1. di approvare la relazione d'ufficio in controdeduzione all'osservazione della Provincia di Teramo e quindi di ritenere l'individuazione a "verde privato" delle aree eccedenti la quantità di verde pubblico individuata dalle tavole di PRG rispetto al calcolo derivante dall'applicazione dell'indice previsto dall'art. 28 delle NTA dello stesso Piano per i comparti in zona di espansione turistica di tipo "A" vada intesa come "aree a verde pubblico che rimangono di proprietà privata";
2. di approvare definitivamente il comparto edificatorio per la realizzazione di un complesso turistico residenziale di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G. vigente – zona di espansione turistica di tipo "A", sito in Martinsicuro, Via Leopardi, individuato catastalmente sul foglio n. 12, allegato 9°, map-pali 1468 – 1469 come riportato in premessa con la specificazione contenuta nelle controdeduzioni all'osservazione della Provincia come sopra detto;
3. di modificare la convenzione inserendo nell'art. 10 la frase: "Gli stessi lottizzanti si impegnano altresì a destinare gli immobili

realizzati a "Residenze turistiche" come definite dagli art. 30 e 31 della Legge Regionale 28.04.1995 n. 75 come precisato dalla nota della Direzione turismo Ambiente Energia della Regione Abruzzo del 05.09.2002 prot. 22504; la cessione delle aree al Comune dovrà avvenire contestualmente alla stipula della convenzione.

4. di inviare in Provincia la presente deliberazione per la presa d'atto delle controdeduzioni all'osservazione e l'eventuale espressione del relativo parere di competenza sulle controdeduzioni stesse, precisando che, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 11 del 03.03.1999, l'efficacia del presente atto è subordinata alla sola pubblicazione sul *BURA* della Regione Abruzzo.

## COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

## AREA TERZA

## ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2005. - Piano Particolareggiato Comparto Turistico di tipo "A" per la realizzazione di un complesso residenziale/turistico art. 28 delle N.T.A. del vigente P.R.G. sito in Martinsicuro – Via Leopardi/lungomare Europa – approvazione definitiva.**

Adunanza straordinaria in prima convocazione  
– Seduta Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

## DELIBERA

1. di approvare la relazione d'ufficio in controdeduzione all'osservazione della Provincia di Teramo e quindi di ritenere l'individuazione a "verde privato" delle aree eccedenti la quantità di verde pubblico individuata dalle tavole di PRG rispetto al cal-

colo derivante dall'applicazione dell'indice previsto dall'art. 28 delle NTA dello stesso Piano per i comparti in zona di espansione turistica di tipo "A" vada intesa come "aree a verde pubblico che rimangono di proprietà privata";

2. di approvare definitivamente il comparto edificatorio per la realizzazione di un complesso turistico residenziale di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G. vigente – zona di espansione turistica di tipo "A", sito in Martinsicuro, Via Leopardi/lungomare Europa, individuato catastalmente sul foglio n. 12, allegato 9°, mappali 1869/b – 313 – 1705 – 2077 – 2078 come riportato in premessa con la specificazione contenuta nelle controdeduzioni all'osservazione della Provincia come sopra detto;
3. di modificare la convenzione inserendo nell'art. 10 la frase: "Gli stessi lottizzanti si impegnano altresì a destinare gli immobili realizzati a "Residenze turistiche" come definite dagli art. 30 e 31 della Legge Regionale 28.04.1995 n. 75 come precisato dalla nota della Direzione turismo Ambiente Energia della Regione Abruzzo del 05.09.2002 prot. 22504; la cessione delle aree al Comune dovrà avvenire contestualmente alla stipula della convenzione.
4. di inviare in Provincia la presente deliberazione per la presa d'atto delle controdeduzioni all'osservazione e l'eventuale espressione del relativo parere di competenza sulle controdeduzioni stesse, precisando che, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 11 del 03.03.1999, l'efficacia del presente atto è subordinata alla sola pubblicazione sul *BURA* della Regione Abruzzo.

**59 del 29.09.2005. - Piano Particolareggiato Comparto Turistico di tipo "A" per la realizzazione di un complesso residenziale/turistico art. 28 delle N.T.A. del vigente P.R.G. sito in Villa Rosa – Lungomare Italia – approvazione definitiva.**

Adunanza straordinaria in prima convocazione  
– Seduta Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

### DELIBERA

1. di approvare la relazione d'ufficio in controdeduzione all'osservazione della Provincia di Teramo e quindi di ritenere l'individuazione a "verde privato" delle aree eccedenti la quantità di verde pubblico individuata dalle tavole di PRG rispetto al calcolo derivante dall'applicazione dell'indice previsto dall'art. 28 delle NTA dello stesso Piano per i comparti in zona di espansione turistica di tipo "A" vada intesa come "aree a verde pubblico che rimangono di proprietà privata";
2. di approvare definitivamente il comparto edificatorio per la realizzazione di un complesso turistico residenziale di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G. vigente – zona di espansione turistica di tipo "A", sito in Villa Rosa, lungomare Italia, individuato catastalmente sul foglio n. 26, mappali 72 – 785 – 878 – 844 come riportato in premessa con la specificazione contenuta nelle controdeduzioni all'osservazione della Provincia come sopra detto;
3. di modificare la convenzione inserendo nell'art. 10 la frase: "**Gli stessi lottizzanti si impegnano altresì a destinare gli immobili realizzati a "Residenze turistiche" come definite dagli art. 30 e 31 della Legge Regionale 28.04.1995 n. 75 come precisato dalla nota della Direzione Turismo Am-**

COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

AREA TERZA

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.**

**biente Energia della Regione Abruzzo del 05.09.2002 prot. 22504;** la cessione delle aree al Comune dovrà avvenire contestualmente alla stipula della convenzione.

4. di inviare in Provincia la presente deliberazione per la presa d'atto delle controdeduzioni all'osservazione e l'eventuale espressione del relativo parere di competenza sulle controdeduzioni stesse, precisando che, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 11 del 03.03.1999, l'efficacia del presente atto è subordinata alla sola pubblicazione sul *BU-RA* della Regione Abruzzo.

COMUNE DI MARTINSICURO (TE)  
AREA TERZA

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.09.2005. - Piano Particolareggiato Comparto Turistico di tipo "B" per la realizzazione di un complesso residenziale/turistico art. 29 delle N.T.A. - ditta: Rivamare" - approvazione definitiva.**

Adunanza straordinaria in prima convocazione  
- Seduta Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

1. di approvare definitivamente il Piano Particolareggiato ad iniziativa privata del comparto edificatorio per la realizzazione di un complesso turistico-residenziale di cui all'art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. vigente come meglio individuato in premessa in cui i richiedenti hanno dichiarato la piena disponibilità dell'area;
2. che i proponenti si impegnano a realizzare un collegamento dal lungomare a Via Turati e sulla zona da cedere al Comune, così come previsto nel comparto adiacente a sud

con le stesse caratteristiche costruttive come da grafico integrativo depositato agli atti presso l'Area III;

3. modificare l'art. 3 della convenzione sostituendo le parole "subito dopo la sottoscrizione della presente convenzione e comunque prima del rilascio a costruire" con le altre: "contestualmente alla stipula della convenzione."

COMUNE DI ORTONA (CH)

TERZO SETTORE

SERVIZIO URBANISTICA

E ASSETTO DEL TERRITORIO

66026 Ortona (CH) Tel. 085/90571

Fax 085/9068404

**Deliberazione del C.C. n. 117 del 11.12.2003 inerenti la realizzazione di parco attrezzato e struttura ricettiva, con variazione di destinazione d'uso di un terreno in attrezzatura turistica denominata "Centro Turistico Nonnapeppa" in attuazione dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni - Ditta: Berardi Marcello ed altri.**

*Omissis*

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Omissis*

DELIBERA

Per le ragioni in premessa

1. di approvare, alle condizioni riportate nei pareri espressi dalla ASL e dal Comando dei Vigili del Fuoco, la proposta di intervento della ditta Berardi Marcello e altri, come da progetto allegato a firma dell'Arch. Giampiero Piccorossi, costituito da:

TAV. A- Relazione Tecnica

TAV. B- Relazione sull'Impatto Ambientale

TAV. C- Documentazione Fotografica

TAV. D- Superfici coperte e volumi

TAV.1- Bacino d'influenza-Inquadramento territoriale-stralcio del Piano Paesistico-Catastale- Stralcio P.R.G.

TAV.2- Planimetria generale

TAV.3- Ideogramma altimetrico della zona interessata. Sezioni del terreno post operam

TAV.4 -Piccola struttura alberghiera/tavola calda. Piante, Prospetti, Sezioni e Prospettive

TAV.5 -Minimarket/Ambulatorio/Servizi Dipendenti. Piante, Prospetti, Sezioni e Prospettive

TAV.6- Reception/Servizi igienici/Lavatoi. Piante, Prospetti, Sezioni e Assonometria e Prospettive

TAV.7- Piscine. Piante e Prospetti

TAV.8 Tende per Ristoro/Ricovero attrezzi/servizi igienici/attrezzature sportive. Piante, Prospetti, Sezioni, Prospettive e assonometrie.

#### Integrazioni:

TAV.A.I -Relazione integrativa

TAV.I.A Visualizzazione del Piano Regionale Paesistico all'interno della zona di Fascia di Rispetto Fluviale e della linea di Costa;

TAV.A.3 Analisi sull'impatto agronomo dell'area

TAV.I.C Viabilità

TAV.1.D Urbanizzazioni

TAV.B integrazioni a relazione d'impatto ambientale

TAV.A.4 Quadro Sinottico-Standards

TAV.A.1.a Integrazioni atti di cui alla richiesta del Comune di Ortona prot. 208 del 23/01/2003;

-Computo metrico estimativo;

-Schema: di convenzione;

2. di ritenere idonea la proposta formulata dalla ditta, relativa alla realizzazione degli standards parcheggi pubblici a condizione che le opere di urbanizzazione (parcheggi pubblici, come da progetto esplicitato nella tavola A.1.a, computo metrico e schema di convenzione) vengano gratuitamente concesse in uso pubblico perpetuo in favore del Comune di Ortona e che la ditta produca polizza cauzionale di importo pari al costo delle opere da realizzare a garanzia dell'adempimento al momento della stipula della convenzione (quale clausola integrativa);
3. di subordinare il rilascio del permesso di usabilità della struttura alla preventiva esecuzione da parte del proponente delle opere di urbanizzazione di cui al computo metrico estimativo ed al progetto, precisando che tali opere resteranno a totale carico del proponente, il quale non potrà invocare il diritto allo scomputo della relativa spesa dagli oneri di urbanizzazione primaria;
4. dare atto che la destinazione d'uso per la piccola struttura ricettiva inserita nel progetto, denominata erroneamente piccola struttura alberghiera, è da considerarsi locanda affittacamere, come meglio precisato dalla ditta e dal tecnico, acquisita al protocollo in data 30/10/2003, prot. 23130;
5. disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.* e venga trasmessa al Responsabile del Procedimento SUAP, unitamente a una copia della documentazione prodotta e approvata con la presente deliberazione.

---

AUTORITÀ DI BACINO  
INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO (AP)  
Viale Indipendenza,2 - 63100 Ascoli Piceno  
Tel 0736/332949-58-59 Fax 0736/332965

**Avviso di “Differimento del termine per la presentazione delle osservazioni al Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 18.02.2005”.**

Si rende noto che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, con deliberazione n. 8 del 28.10.2005, ha disposto:

1. DI DIFFERIRE di giorni 60 (sessanta) consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il termine per la presentazione delle osservazioni al Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto già indicato nel penultimo capoverso dell’avviso di adozione del citato Progetto di Piano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20.07.2005, e coincidente con il giorno 18 ottobre 2005. Il nuovo termine derivante da tale differimento deve intendersi perentorio ed improrogabile;
2. DI FARE SALVE, a tutti gli effetti, le osservazioni presentate nel periodo intercorrente tra il 19 ottobre 2005 fino alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Arch. Giancarlo Casini**

---

COMUNITA' MONTANA  
MEDIO SANGRO - ZONA R QUADRI (CH)  
UFFICIO TECNICO UNICO  
EDILIZIA, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI  
Via G. Marconi, 38 – 66040 – Quadri (CH)  
Tel. Centralino: 0872 945231  
Fax 0872945291 e-mail utucmq@libero.it

**Avviso di deposito art. 16 DPR 327/01 -  
Avviso di deposito degli atti per l’espoglio di  
immobili relativi ai lavori di “Realizzazione  
opere di urbanizzazione primaria area per  
insediamenti produttivi” nel COMUNE DI  
ROSELLO.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
E DEL PROCEDIMENTO**  
(ai sensi dell’art. 11 del T.U. DPR n. 327/01)

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale e di Rosello n. 63 del 21/10/2005, con la quale, tra l’altro è stato avviato il procedimento espropriativo degli immobili interessati dai lavori di cui sopra in esecuzione al vincolo preordinato all’espoglio di cui al PRE del Comune di Rosello.

**RENDE NOTO**

Che sono depositati nella segreteria del Comune di Rosello per 30 (Trenta) giorni consecutivi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul *B.U.R.A.* i seguenti atti:

- 1) Relazione Tecnica Illustrativa;
- 2) Piano Particellare di Esproprio con annesso elenco ditte;

Che entro tale termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso *B.U.R.A.* gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del Comune di Rosello;

Che copia del presente avviso sarà notificato agli espropriandi.

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Guglielmo Palmieri**

## **AVVISI**

### **ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA**

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

**SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila  
Tel. 0862/3631 - 364662 - 364690 -364660 - Fax 364665  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**